

Art. 3

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni, in termini di competenza:

DENOMINAZIONE		Variazioni 2017 (euro)
ENTRATA		
AVANZO FINANZIARIO		
U.P.B.	0 - <i>Avanzo finanziario</i>	+ 1.753.125,00
di cui al capitolo		
	0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente	+ 1.753.125,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	6.2.1.3.1 - <i>Protezione ed assistenza sociale</i>	+ 1.753.125,00
di cui ai capitoli		
183348	Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l'attuazione di iniziative innovative e sperimentali, legate all'attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di integrazione fra gli interventi socio sanitari e quelli socio assistenziali. (Parte cap. 183760)	+ 876.562,50
183760	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali per l'attuazione di iniziative innovative e sperimentali, legate all'attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali	+ 876.562,50

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.31.1951)017

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 12 agosto 2015.

Modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni dovuti per le attività di estrazione dei giacimenti minerari di cava (ex art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9).

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;
Vista la legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127:
"Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana" e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006:

"Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 2013, n.6: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e le successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Attività di estrazione di giacimenti minerari di cava" - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità regionale, che ha sostituito l'art. 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Visto il comma 3 dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che prevede che l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità definisca con

proprio decreto le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni;

Visto il D.D. n. 2017/2013 del 3 settembre 2013 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, con cui il ragioniere generale ha istituito apposito capitolo di entrata Capo 16 Dipartimento energia capitolo 1815 così denominato "Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerali di cava commisurati alla quantità di materiale estratto";

Vista la sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2015;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1

I canoni di produzione per le attività di estrazione di giacimenti minerali di cava, dovuti dagli esercenti l'attività di cava, devono essere corrisposti secondo le modalità previste all'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20, parte I, del 15 maggio 2015; il canone di produzione è commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava ed è ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi come risultanti dalle autorizzazioni secondo le tabelle di cui al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 2

I versamenti dei canoni devono essere effettuati per singola cava e separatamente per la quota dovuta alla Regione siciliana (50%) e per quella dovuta ai comuni interessati (50%); il pagamento alla Regione deve essere effettuato in unica rata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sul capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana 1815, Capo 16, così denominato "Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerali di cava commisurati alla quantità di materiale estratto" Rubrica 3 - Dipartimento regionale energia, Titolo 1, Aggregato economico 4, Capo 16, e dovrà avvenire:

a) versamento diretto presso gli Uffici provinciali della Cassa regionale (UNICREDIT S.p.A.) - Cassiere della Regione siciliana, sul capitolo di entrata 1815, "Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerali di cava commisurati alla quantità di materiale estratto" - Capo 16;

b) versamento in conto corrente bancario intestato a "Regione siciliana, via Notarbartolo, 17 - BANCA UNICREDIT S.P.A. via Campolo n. 65 - 90145 Palermo", sul Capitolo di entrata 1815, "Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerali di cava commisurati alla quantità di materiale estratto" - Capo 16.

Dovrà essere indicato il nome e il cognome o la ragione sociale del soggetto versante (impresa esercente l'attività estrattiva).

Nella causale di versamento dovranno essere indicati: i dati identificativi del versante, la motivazione del versamento, il canone, l'anno di riferimento, la località della cava e gli estremi dell'autorizzazione nonché l'indicazione

che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio della Regione siciliana, Capo 16 Dipartimento regionale energia capitolo 1815 così denominato "Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerali di cava commisurati alla quantità di materiale estratto".

Per quanto attiene alla quota spettante al comune, lo stesso ente provvederà direttamente a comunicare all'esercente le modalità di versamento.

Art. 3

Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50 per cento è ripartita in proporzione alla superficie dell'area ricadente in ciascun comune. I comuni destinatari delle quote di canone impiegano le somme secondo le disposizioni del comma 5 dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 4

In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni previste al comma 6 dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 5

I servizi - Distretti minerali competenti per territorio, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, comunicano e richiedono agli esercenti le attività estrattive, l'ammontare del canone annuo da corrispondere alla Regione siciliana, e quello da corrispondere ai Comuni interessati, secondo le disposizioni previste dall'art. 83 della legge regionale n. 9/2015 e dal presente decreto.

Art. 6

I servizi - Distretti minerali competenti per territorio, comunicano ai comuni in cui ricadono le aree di cava, l'ammontare del canone annuo loro spettante.

Art. 7

I servizi - Distretti minerali competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano e richiedono agli esercenti le attività estrattive l'ammontare delle somme da versare ad integrazione del canone annuo da corrispondere alla Regione siciliana ed ai comuni in cui ricadono le aree di cava, per l'annualità 2014, secondo le disposizioni previste all'ultimo comma dell'art. 83 della legge regionale 9/2015.

Art. 8

Il pagamento per l'annualità 2014 deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dei servizi - Distretti minerali competenti per territorio.

Art. 9

Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 della legge regionale n. 9/2015, l'applicazione degli interessi legali.

Art. 10

I servizi - Distretti minerali e i comuni territorialmente competenti effettuano i controlli sul pagamento dei canoni.

Art. 11

Gli esercenti di cava sono tenuti a trasmettere la ricevuta di pagamento ai comuni interessati, ai servizi - Distretti minerari competenti, nonché copia della stessa al servizio 10 - Attività tecniche e risorse minerarie - del Dipartimento regionale dell'energia, che provvederà alla raccolta dei dati ed alla tenuta di apposito archivio.

Art. 12

L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità provvederà all'aggiornamento biennale dei canoni sulla base dell'indice ISTAT.

Art. 13

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al contenuto dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 14

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'energia.

Palermo, 12 agosto 2015.

CONTRAFATTO

(2015.33.2100)095

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2015.

Piano regionale di controllo ufficiale alimenti e bevande 2015-2018.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s.m. e i.;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che stabilisce norme sull'igiene dei prodotti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che stabilisce norme per l'organizzazione dei controlli ufficia-

li sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari che individua le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti del c.d. "pacchetto igiene";

Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14 giugno 2011, con il quale è stato adottato l'accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante "Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che stabilisce norme sull'igiene dei prodotti di origine animale" e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e della sanità pubblica veterinaria";

Visto il D.P.R. 14 luglio 1995 - Atti di indirizzo e coordinamento per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande;

Visto il reg. CE n. 2073 del 15 novembre 2015 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il D.lvo n. 169 del 21 maggio 2004 (attuazione della direttiva comunitaria 2002/46/CE in materia di legislazione comunitaria per gli integratori alimentari) con allegati relativi alle sostanze ammesse e all'apporto giornaliero ammissibile (AGA);

Visto il reg. CE n. 1925/2006 relativo ad aggiunta di vitamine e minerali negli alimenti;

Visto il reg. CE n. 1170/2009 che modifica la direttiva comunitaria 2002/46/CE in materia di legislazione comunitaria per gli integratori;

Visto il D.M.9 aprile 2009, n. 82 in attuazione della direttiva 2006/125/CE in materia di alimenti per lattanti;

Vista la direttiva 2006/125/CE relativa ad alimenti a base di cereali ed altri alimenti destinati ai lattanti e al proseguimento;

Vista la direttiva 99/21/CE sugli alimenti dietetici a fini speciali attuato dal DPR 20 marzo 2002, n. 57;

Visto il reg. CE n. 41 /2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati a soggetti intolleranti al glutine;

Considerato che il numero e la tipologia dei campioni oggetto dei controlli della programmazione regionale deve essere definito sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi operativi nazionali, in accordo con gli obiettivi del Piano nazionale integrato 2015 - 2018, oltre che sulla base della realtà distributiva locale;